



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 25 settembre 2025

BLOG, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Novità di prassi sul benefit auto

di Roberto Lucarini

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Salario minimo: approvata la Legge delega

di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Salario minimo: approvata la Legge delega

di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

"Nuova Passweb": inibizione di alcune funzionalità

di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

"Nuova Passweb": inibizione di alcune funzionalità

di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Fondo clero: aggiornamento dei contributi per l'anno 2024

di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO



Fondo clero: aggiornamento dei contributi per l'anno 2024
di **Redazione**

AMMORTIZZATORI SOCIALI, NEWS DEL GIORNO

NASpl: la Cassazione interpreta la locuzione «lavoro effettivo»
di **Redazione**

AMMORTIZZATORI SOCIALI, NEWS DEL GIORNO

NASpl: la Cassazione interpreta la locuzione «lavoro effettivo»
di **Redazione**

BLOG, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Novità di prassi sul benefit auto
di **Roberto Lucarini**



Novità di prassi sul benefit auto

di **Roberto Lucarini**

Il tema del fringe benefit per concessione di auto al dipendente ad uso promiscuo ha subito con l'anno in corso una sorta di nuova tempesta; il nostro Legislatore, in veste green, ha infatti modificato i criteri di calcolo forfetario previsti ex art. 51, comma 4, lettera a), Tuir.

A dire il vero, è da metà del 2020 che si sono operate le prime mosse “ecologiste”, allorquando dal pacifico criterio della tassazione al 30% del valore convenzionale di 15.000 km per costo chilometrico da tabelle ACI, si è passati a graduare il valore del *benefit* in funzione dell'emissione di CO₂ prodotta dal mezzo utilizzato.

Da quel momento gli operatori, e il sottoscritto non fa eccezione, si sono trovati ad affrontare la piacevolissima lettura dei libretti di circolazione, consigliata peraltro dagli specialisti per curare talune patologie dell'attenzione. Oltre ciò, si è stati amorevolmente inondati di interventi di prassi, tra le quali spiccava per brillantezza quella riguardante il *dies a quo* della novella normativa.

Con il 2025, evidentemente non contento della svolta impressa anni prima, il Legislatore è nuovamente intervenuto, stavolta andando giù piatto e mettendo sul banco degli imputati l'auto a motore termico, cui ha riservato la tassazione forfetaria del 50%. Il premio, neanche a dirlo, va ai veicoli elettrici puri, con tassazione al 10%, mentre per gli ibridi plug in arrivano al 20%. Le conseguenze tributarie sono ovvie.

Ma il bello si evince, ancora una volta, dalla prassi, grazie alla quale si dovranno adesso andare a verificare:

- data di immatricolazione dell'auto;
- data di assegnazione al dipendente;
- data di consegna al dipendente.

Confesso di essermi rifiutato di studiare a fondo tutto questo; solo grazie a una tabella di riepilogo, fornitami da un caro amico, riesco forse a districarmi.

Questa “lungagnata” per dirvi che non vi parlerò, in specifico, del regime attuale del benefit auto, quanto piuttosto delle inarrivabili risposte a interpello che l'Agenzia delle Entrate ci ha offerto di recente. Si tratta, in particolare, della [n. 233/E/2025](#) e della [n. 237/E/2025](#). Tali atti riguardano un tema collegato al *benefit* auto, in quanto concernente beni o servizi collegati funzionalmente all'auto concessa ad uso promiscuo, ma tengono anche conto del pagamento,



da parte del beneficiario, di un contributo monetario.

Dovendo esporre i concetti in massima sintesi, possiamo evidenziare quanto segue.

Negli atti di prassi appena citati viene richiamata la sempre attuale circolare n. 326/E/1997, la quale aveva a suo tempo chiarito:

- l'irrelevanza, ai fini della valorizzazione del *benefit* auto, circa il fatto che il dipendente sostenga a proprio carico uno degli elementi che stanno alla base del calcolo della tabella ACI sul costo chilometrico;
- se il lavoratore, tramite pagamento o ritenuta in busta, corrisponde somme per poter utilizzare il mezzo concesso, tali importi, *ex lege*, andranno invece a ridurre il valore forfetario del *benefit* (ex art 51, comma 4, lett. a), Tuir);
- laddove il datore fornisca al lavoratore, gratuitamente o meno, altri beni o servizi oltre l'auto (veniva fatto l'esempio del garage per custodire il veicolo), gli stessi andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al lavoratore.

Se, come in un caso esaminato (interpello n. 233/E/2025), il contributo pagato dal dipendente è collegato alla copertura di optional posti sul mezzo, richiesti dal lavoratore stesso, tale somma non potrà andare a ridurre la base imponibile.

È stato poi commentato, passiamo quindi all'interpello n. 237/E/2025, il caso in cui il datore di lavoro sostenga, tramite rilascio di un'apposita card, il costo della ricarica elettrica per l'auto concessa al lavoratore. In tale situazione, poiché tale voce di costo è già compresa nella valorizzazione del costo chilometrico ACI, la stessa non produrrà l'emersione di un ulteriore *benefit*.

Nello stesso atto, inoltre, viene valutato il caso in cui il lavoratore si faccia carico della spesa per uso privato del mezzo, tenendo conto dei chilometri percorsi oltre un certo limite stabilito. In tale ipotesi, richiamando uno dei concetti già indicati nella circolare n. 326/E/1997, l'Agenzia specifica che tali somme addebitate al lavoratore non potranno andare a ridurre il valore del *benefit* ex art. 51, in quanto, come già detto, tale onere andrebbe a riguardare una delle voci di costo utilizzate dall'ACI per il proprio calcolo.

Spero davvero di essere riuscito a chiarire sinteticamente i concetti espressi, peraltro non proprio intuitivi, anche se a me resta un dubbio: è possibile che non si riesca a trovare una strada normativa che ci faccia uscire da un simile labirinto?



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'**AI**
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)

Novità



Salario minimo: approvata la Legge delega

di **Redazione**

Il Senato, nella [seduta n. 344 del 23 settembre 2025](#), ha approvato definitivamente il [DdL n. 957](#), contenente deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione.

Al fine di garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36, Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai CCNL maggiormente applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DdL, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
- contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
- stimolare il rinnovo dei CCNL nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;
- contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (dumping contrattuale).

Inoltre, allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DdL, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.



Master di 5 mezza giornate

Euroconference
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Consulenza del Lavoro Innovativa

**L'utilizzo professionale dell'AI
e le competenze digitali**

in diretta web dal 21 ottobre • scopri di più >



Salario minimo: approvata la Legge delega

di **Redazione**

Il Senato, nella [seduta n. 344 del 23 settembre 2025](#), ha approvato definitivamente il [DdL n. 957](#), contenente deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione.

Al fine di garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36, Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai CCNL maggiormente applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DdL, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
- contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
- stimolare il rinnovo dei CCNL nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;
- contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (dumping contrattuale).

Inoltre, allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DdL, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.



Master di 5 mezzeggiornate

Euroconference
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Consulenza del Lavoro Innovativa

**L'utilizzo professionale dell'AI
e le competenze digitali**

in diretta web dal 21 ottobre • scopri di più >



"Nuova Passweb": inibizione di alcune funzionalità

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 2764 del 23 settembre 2025](#), facendo seguito alle innovative indicazioni della circolare n. 118/2025, finalizzate alla regolazione dei flussi informativi e contributivi a carico dei datori di lavoro per il personale iscritto alla Gestione dipendenti pubblici (GDP), ha fornito chiarimenti operativi in merito alle istruzioni da ultimo diramate con il messaggio n. 2730 del 19 settembre 2025 e all'avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità di "Nuova Passweb" per il popolamento e la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI ed ex INADEL.

L'Istituto ricorda che "Nuova Passweb" è lo strumento che consente ai datori di lavoro con personale iscritto alla GDP di consultare, rettificare e certificare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma che l'utilizzo delle denunce mensili UniEmens/ListaPosPA è ormai la modalità ordinaria e obbligatoria di alimentazione delle posizioni. Per questo, dal 1° ottobre 2025, per gli Enti locali e gli Enti pubblici territoriali non sarà più consentito l'uso delle funzioni "Inserisci", "Modifica" ed "Elimina periodo di servizio" in Nuova Passweb, relative ai periodi fino al 30 settembre 2012, che finora potevano essere gestiti manualmente. Tali operazioni potranno avvenire solo tramite i flussi UniEmens/ListaPosPA o attraverso il nuovo applicativo "SCAD – Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata", che permette la generazione di denunce partendo da un'interfaccia semplificata con i dati già presenti. Restano, invece, disponibili su Nuova Passweb alcune funzioni, tra cui la modifica dei dati relativi all'inquadramento, al motivo di cessazione, alla data di fine periodo e alla retribuzione teorica tabellare TFR, l'inserimento di anticipo DMA, la gestione delle esclusioni e ripristini DMA, l'inserimento di dati comuni e dell'"Ultimo Miglio", la gestione dei rapporti sovrapposti, delle maggiorazioni di servizio e di *status*, l'inserimento di provvedimenti di ricostruzione, la certificazione dei dati già presenti e l'alimentazione on demand da DMA, oltre alla funzione di ricalcolo delle anomalie.

Per le Amministrazioni e gli Enti inquadrati nel comparto Stato (CTPS, CPUG ed ex ENPAS) resta, invece, possibile utilizzare Nuova Passweb con le consuete modalità.

L'INPS precisa che il blocco sarà applicato a livello di singolo periodo di servizio afferente ad amministrazioni con obbligo CPDEL, CPS, CPI ed ex INADEL e che riguarderà sia gli operatori delle amministrazioni sia quelli delle sedi INPS. In caso di tentativo di utilizzo delle funzioni inibite, il sistema restituirà un messaggio bloccante che indirizza all'utilizzo della denuncia mensile come unico canale di aggiornamento.



Seminario di specializzazione

Come gestire i rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione

Scopri di più

"Nuova Passweb": inibizione di alcune funzionalità

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 2764 del 23 settembre 2025](#), facendo seguito alle innovative indicazioni della circolare n. 118/2025, finalizzate alla regolazione dei flussi informativi e contributivi a carico dei datori di lavoro per il personale iscritto alla Gestione dipendenti pubblici (GDP), ha fornito chiarimenti operativi in merito alle istruzioni da ultimo diramate con il messaggio n. 2730 del 19 settembre 2025 e all'avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità di "Nuova Passweb" per il popolamento e la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI ed ex INADEL.

L'Istituto ricorda che "Nuova Passweb" è lo strumento che consente ai datori di lavoro con personale iscritto alla GDP di consultare, rettificare e certificare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma che l'utilizzo delle denunce mensili UniEmens/ListaPosPA è ormai la modalità ordinaria e obbligatoria di alimentazione delle posizioni. Per questo, dal 1° ottobre 2025, per gli Enti locali e gli Enti pubblici territoriali non sarà più consentito l'uso delle funzioni "Inserisci", "Modifica" ed "Elimina periodo di servizio" in Nuova Passweb, relative ai periodi fino al 30 settembre 2012, che finora potevano essere gestiti manualmente. Tali operazioni potranno avvenire solo tramite i flussi UniEmens/ListaPosPA o attraverso il nuovo applicativo "SCAD – Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata", che permette la generazione di denunce partendo da un'interfaccia semplificata con i dati già presenti. Restano, invece, disponibili su Nuova Passweb alcune funzioni, tra cui la modifica dei dati relativi all'inquadramento, al motivo di cessazione, alla data di fine periodo e alla retribuzione teorica tabellare TFR, l'inserimento di anticipo DMA, la gestione delle esclusioni e ripristini DMA, l'inserimento di dati comuni e dell'"Ultimo Miglio", la gestione dei rapporti sovrapposti, delle maggiorazioni di servizio e di *status*, l'inserimento di provvedimenti di ricostruzione, la certificazione dei dati già presenti e l'alimentazione on demand da DMA, oltre alla funzione di ricalcolo delle anomalie.

Per le Amministrazioni e gli Enti inquadrati nel comparto Stato (CTPS, CPUG ed ex ENPAS) resta, invece, possibile utilizzare Nuova Passweb con le consuete modalità.

L'INPS precisa che il blocco sarà applicato a livello di singolo periodo di servizio afferente ad amministrazioni con obbligo CPDEL, CPS, CPI ed ex INADEL e che riguarderà sia gli operatori delle amministrazioni sia quelli delle sedi INPS. In caso di tentativo di utilizzo delle funzioni inibite, il sistema restituirà un messaggio bloccante che indirizza all'utilizzo della denuncia mensile come unico canale di aggiornamento.



Seminario di specializzazione

Come gestire i rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione

Scopri di più

Fondo clero: aggiornamento dei contributi per l'anno 2024

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 128 del 23 settembre 2025](#), ha comunicato l'aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per l'anno 2024 e ha fornito istruzioni relativamente alle modalità di pagamento.

In seguito al D.l. 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, l'importo del contributo annuo viene rideterminato in 2.053,89 euro, corrispondenti a 342,32 euro bimestrali e 171,16 euro mensili, con un incremento di 105,23 euro rispetto all'ammontare precedentemente fissato. Tale aggiornamento, valido dal 1° gennaio 2024, resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Gli iscritti sono tenuti al versamento della differenza entro il 31 marzo 2026 senza aggravio di interessi, con adeguamento automatico delle contribuzioni dal 2026.

La circolare distingue le modalità di pagamento tra versamenti autonomi e cumulativi.

L'Istituto illustra, inoltre, la procedura di "notifica del dovuto tramite lista", utile nei pagamenti cumulativi, che consente alle diocesi e alle confessioni di verificare la corrispondenza tra importi attesi e dovuti, comunicando tempestivamente eventuali variazioni relative a nuove iscrizioni, cessazioni o modifiche dello status. Per garantire correttezza e aggiornamento degli archivi, i dati devono essere trasmessi entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale, mentre l'INPS restituisce la lista entro il giorno 25, con il totale da versare. Eventuali incongruenze devono essere corrette con comunicazioni integrative.

Vengono fornite precisazioni anche in materia di rimborsi: le domande devono essere presentate con apposita documentazione da parte delle diocesi o delle confessioni acattoliche, salvo i casi di errato versamento successivo alla pensione, in cui la verifica può essere effettuata direttamente dall'INPS. Si ribadisce che l'obbligo contributivo nasce dallo *status* di sacerdote o ministro di culto e decorre dall'ordinazione o dall'inizio del ministero in Italia, anche per i soggetti non cittadini italiani, purché al servizio di diocesi italiane o enti acattolici riconosciuti. L'iscrizione al Fondo non coincide necessariamente con l'accesso al sostentamento, che può avvenire in momenti successivi o non avvenire affatto; pertanto, i contributi dovuti prima dell'inserimento nel sistema restano a carico diretto del ministro di culto.



Special Event

Calcolo Pensionistico e il programma Inps Carpe Pc

Scopri di più

Fondo clero: aggiornamento dei contributi per l'anno 2024

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 128 del 23 settembre 2025](#), ha comunicato l'aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per l'anno 2024 e ha fornito istruzioni relativamente alle modalità di pagamento.

In seguito al D.l. 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, l'importo del contributo annuo viene rideterminato in 2.053,89 euro, corrispondenti a 342,32 euro bimestrali e 171,16 euro mensili, con un incremento di 105,23 euro rispetto all'ammontare precedentemente fissato. Tale aggiornamento, valido dal 1° gennaio 2024, resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Gli iscritti sono tenuti al versamento della differenza entro il 31 marzo 2026 senza aggravio di interessi, con adeguamento automatico delle contribuzioni dal 2026.

La circolare distingue le modalità di pagamento tra versamenti autonomi e cumulativi.

L'Istituto illustra, inoltre, la procedura di "notifica del dovuto tramite lista", utile nei pagamenti cumulativi, che consente alle diocesi e alle confessioni di verificare la corrispondenza tra importi attesi e dovuti, comunicando tempestivamente eventuali variazioni relative a nuove iscrizioni, cessazioni o modifiche dello status. Per garantire correttezza e aggiornamento degli archivi, i dati devono essere trasmessi entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale, mentre l'INPS restituisce la lista entro il giorno 25, con il totale da versare. Eventuali incongruenze devono essere corrette con comunicazioni integrative.

Vengono fornite precisazioni anche in materia di rimborsi: le domande devono essere presentate con apposita documentazione da parte delle diocesi o delle confessioni acattoliche, salvo i casi di errato versamento successivo alla pensione, in cui la verifica può essere effettuata direttamente dall'INPS. Si ribadisce che l'obbligo contributivo nasce dallo *status* di sacerdote o ministro di culto e decorre dall'ordinazione o dall'inizio del ministero in Italia, anche per i soggetti non cittadini italiani, purché al servizio di diocesi italiane o enti acattolici riconosciuti. L'iscrizione al Fondo non coincide necessariamente con l'accesso al sostentamento, che può avvenire in momenti successivi o non avvenire affatto; pertanto, i contributi dovuti prima dell'inserimento nel sistema restano a carico diretto del ministro di culto.



Special Event

Calcolo Pensionistico e il programma Inps Carpe Pc

Scopri di più

NASpl: la Cassazione interpreta la locuzione «lavoro effettivo»

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con pronuncia del 12 giugno 2025, n. 15660, ha precisato l'interpretazione della locuzione «lavoro effettivo» che va intesa «nella sua accezione strettamente giuridica, che non coincide con il significato, strettamente naturalistico, di “attività materialmente in essere”: dal punto di vista giuridico, infatti, la prestazione di lavoro va considerata “effettiva” non solo nel momento in cui è concretamente eseguita, ma anche durante le sue pause fisiologiche, dal momento che, in tali ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità, tanto che non vi è interruzione né dell'obbligazione retributiva né di quella contributiva».

I giudici hanno, infine, pronunciato 2 principi di diritto: «In tema di accesso ai nuovi trattamenti di disoccupazione (c.d. NASpl), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 22/2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, Legge n. 207/2024 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025):

– il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato – oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito – da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione;

– ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni».

Special Event

Come scrivere una lettera di licenziamento

Scopri di più

NASpl: la Cassazione interpreta la locuzione «lavoro effettivo»

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con pronuncia del 12 giugno 2025, n. 15660, ha precisato l'interpretazione della locuzione «lavoro effettivo» che va intesa «nella sua accezione strettamente giuridica, che non coincide con il significato, strettamente naturalistico, di “attività materialmente in essere”: dal punto di vista giuridico, infatti, la prestazione di lavoro va considerata “effettiva” non solo nel momento in cui è concretamente eseguita, ma anche durante le sue pause fisiologiche, dal momento che, in tali ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità, tanto che non vi è interruzione né dell'obbligazione retributiva né di quella contributiva».

I giudici hanno, infine, pronunciato 2 principi di diritto: «In tema di accesso ai nuovi trattamenti di disoccupazione (c.d. NASpl), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 22/2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, Legge n. 207/2024 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025):

– il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato – oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito – da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione;

– ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni».

Special Event

Come scrivere una lettera di licenziamento

Scopri di più



Novità di prassi sul benefit auto

di **Roberto Lucarini**

Il tema del fringe benefit per concessione di auto al dipendente ad uso promiscuo ha subito con l'anno in corso una sorta di nuova tempesta; il nostro Legislatore, in veste green, ha infatti modificato i criteri di calcolo forfetario previsti ex art. 51, comma 4, lettera a), Tuir.

A dire il vero, è da metà del 2020 che si sono operate le prime mosse “ecologiste”, allorquando dal pacifico criterio della tassazione al 30% del valore convenzionale di 15.000 km per costo chilometrico da tabelle ACI, si è passati a graduare il valore del *benefit* in funzione dell'emissione di CO₂ prodotta dal mezzo utilizzato.

Da quel momento gli operatori, e il sottoscritto non fa eccezione, si sono trovati ad affrontare la piacevolissima lettura dei libretti di circolazione, consigliata peraltro dagli specialisti per curare talune patologie dell'attenzione. Oltre ciò, si è stati amorevolmente inondati di interventi di prassi, tra le quali spiccava per brillantezza quella riguardante il *dies a quo* della novella normativa.

Con il 2025, evidentemente non contento della svolta impressa anni prima, il Legislatore è nuovamente intervenuto, stavolta andando giù piatto e mettendo sul banco degli imputati l'auto a motore termico, cui ha riservato la tassazione forfetaria del 50%. Il premio, neanche a dirlo, va ai veicoli elettrici puri, con tassazione al 10%, mentre per gli ibridi plug in arrivano al 20%. Le conseguenze tributarie sono ovvie.

Ma il bello si evince, ancora una volta, dalla prassi, grazie alla quale si dovranno adesso andare a verificare:

- data di immatricolazione dell'auto;
- data di assegnazione al dipendente;
- data di consegna al dipendente.

Confesso di essermi rifiutato di studiare a fondo tutto questo; solo grazie a una tabella di riepilogo, fornitami da un caro amico, riesco forse a districarmi.

Questa “lungagnata” per dirvi che non vi parlerò, in specifico, del regime attuale del benefit auto, quanto piuttosto delle inarrivabili risposte a interpello che l'Agenzia delle Entrate ci ha offerto di recente. Si tratta, in particolare, della [n. 233/E/2025](#) e della [n. 237/E/2025](#). Tali atti riguardano un tema collegato al *benefit* auto, in quanto concernente beni o servizi collegati funzionalmente all'auto concessa ad uso promiscuo, ma tengono anche conto del pagamento,

da parte del beneficiario, di un contributo monetario.

Dovendo esporre i concetti in massima sintesi, possiamo evidenziare quanto segue.

Negli atti di prassi appena citati viene richiamata la sempre attuale circolare n. 326/E/1997, la quale aveva a suo tempo chiarito:

- l'irrelevanza, ai fini della valorizzazione del *benefit* auto, circa il fatto che il dipendente sostenga a proprio carico uno degli elementi che stanno alla base del calcolo della tabella ACI sul costo chilometrico;
- se il lavoratore, tramite pagamento o ritenuta in busta, corrisponde somme per poter utilizzare il mezzo concesso, tali importi, *ex lege*, andranno invece a ridurre il valore forfetario del *benefit* (ex art 51, comma 4, lett. a), Tuir);
- laddove il datore fornisca al lavoratore, gratuitamente o meno, altri beni o servizi oltre l'auto (veniva fatto l'esempio del garage per custodire il veicolo), gli stessi andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al lavoratore.

Se, come in un caso esaminato (interpello n. 233/E/2025), il contributo pagato dal dipendente è collegato alla copertura di optional posti sul mezzo, richiesti dal lavoratore stesso, tale somma non potrà andare a ridurre la base imponibile.

È stato poi commentato, passiamo quindi all'interpello n. 237/E/2025, il caso in cui il datore di lavoro sostenga, tramite rilascio di un'apposita card, il costo della ricarica elettrica per l'auto concessa al lavoratore. In tale situazione, poiché tale voce di costo è già compresa nella valorizzazione del costo chilometrico ACI, la stessa non produrrà l'emersione di un ulteriore *benefit*.

Nello stesso atto, inoltre, viene valutato il caso in cui il lavoratore si faccia carico della spesa per uso privato del mezzo, tenendo conto dei chilometri percorsi oltre un certo limite stabilito. In tale ipotesi, richiamando uno dei concetti già indicati nella circolare n. 326/E/1997, l'Agenzia specifica che tali somme addebitate al lavoratore non potranno andare a ridurre il valore del *benefit* ex art. 51, in quanto, come già detto, tale onere andrebbe a riguardare una delle voci di costo utilizzate dall'ACI per il proprio calcolo.

Spero davvero di essere riuscito a chiarire sinteticamente i concetti espressi, peraltro non proprio intuitivi, anche se a me resta un dubbio: è possibile che non si riesca a trovare una strada normativa che ci faccia uscire da un simile labirinto?



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'**AI**
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)

Novità

